



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 1/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto, promossa da:

Controparte_1, nato in
patrocinio dell'avv.
procura in atti;

il C.F. C.F._1, con il
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta

OPPONENTE

CONTRO

CP_2 con sede in via n. P.IVA_1, quale procuratrice di [...]
Controparte_3 con sede in P.IVA_1, con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. P.IVA_1, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta
procura in atti.

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. del 13.4.2011, la [...]
 Controparte_4 ha ingiunto alla società s.r.l. ed a Controparte_1, in qualità di fideiussore giusta garanzia del 19.09.2007, il pagamento della somma di € 197.997,02 oltre interessi e spese legali; con atto di precetto notificato in data 06.03.2024 CP_2 quale procuratrice di Controparte_3 ha intimato al CP_1 il pagamento della somma di € 271.750,00 di cui € 197.997,02 per sorte capitale ed € 128.855,81 per interessi dal 13.4.2011. L'opposizione a precetto proposta da Controparte_1 è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Va innanzitutto evidenziato che i motivi attinenti all'inesistenza del credito e all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposti mediante opposizione al decreto ingiuntivo n. /11 del 13/04/2011; l'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta ex art. 143 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatta valere dal CP_1 mediante l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma"* (Cass. n. 9050/2020).

È, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, risultando la cessione del credito, oltre che dall'avviso ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dalla dichiarazione del creditore cedente Controparte_4 del 09/04/2024 (doc. 12 dell'opposta).

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide, *"In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.*

Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti

ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo." (cfr. Cass. n. 17944/2023; nello stesso senso Cass. n. 5478/2024).

Vanno annoverati tra gli elementi valutabili per verificare la legittimazione sia la dichiarazione del cedente sia la disponibilità del titolo esecutivo in capo al cessionario (cfr. Cass. III n. 10200/2021).

Dall'avviso ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale si evince che, in virtù della cessione, CP_3 ha acquistato pro soluto da ciascuna banca cedente, tutti i crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in particolare i crediti derivanti da finanziamenti, incluse le aperture di credito, e da crediti di firma sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018, ovverosia tutte le posizioni debitorie alla data del 01.01.2019 (doc. 2 dell'opposta).

L'opposta ha altresì depositato la dichiarazione della Banca cedente che attesta "Con riferimento alla posizione in oggetto, significhiamo che il credito vantato dalla Banca - derivante dal rapporto di conto corrente n. e di prestito n. e n.

– è stato ceduto alla società Controparte_3 con sede legale in Via --

n. ', – (), come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. del 14/12/2019" (cfr. doc. 12 dell'opposta).

La legittimazione attiva di Contr può dunque ritenersi dimostrata alla luce dell'avviso ex art. 58 TUB e della dichiarazione della banca cedente.

Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il creditore interrotto la prescrizione mediante la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo del debitore principale Inn s.r.l. l'01/06/2015 (cfr. doc. 14 dell'opposta).

Come chiarito dalla Suprema Corte, "La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c." (Cass. n. 9638/2018).

Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto del precetto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. /2024:

RIGETTA l'opposizione di Controparte_1 .

CONDANNA Controparte_1 a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Ragusa, 16/09/2025.

Il Giudice
dott. Claudio Maggioni